

**AZIENDA DI PROMOZIONE
E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO S.R.L.**

**CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI
DI VALORE SUPERIORE AI 40.000 EURO
E SU VALUTAZIONE DEL RUP PER VALORE INFERIORE AI 40.000 EURO**

Art. 1 Condizioni regolatrici dell'appalto

Le modalità di esecuzione e le condizioni della fornitura di beni e/o servizi sono esclusivamente quelle previste:

- a) dalle presenti "Condizioni Generali di appalto di fornitura di beni e servizi" emesse dall'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** (in appresso per brevità indicato anche "**APT**" o "**Committente**");
- b) dall'offerta presentata dall'Appaltatore dopo la richiesta formale del Responsabile Unico del Procedimento (in appresso per brevità "**RUP**"), sul quale viene riportato anche il CIG attribuito all'affidamento;
- c) nonché dai seguenti atti emesso dall'APT:
 - dalla comunicazione di aggiudicazione da parte del RUP, ove previsto dalle procedure interne di APT;
 - al modulo d'Ordine che costituisce accettazione dell'Offerta e quindi contratto di affidamento della fornitura/servizio. Resta salva la facoltà dell'APT di procedere comunque alla stipula del Contratto, ove ritenuto necessario in relazione alla particolare natura del bene oggetto della fornitura o della prestazione del servizio da eseguire;
 - nonché dalle eventuali Norme Tecniche e costituenti, nel complesso, la documentazione contrattuale.

Nel caso di qualsiasi controversia o incongruenza nell'interpretazione della documentazione contrattuale dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

1. Ordine e le presenti Condizioni Generali di appalto di fornitura di beni e servizi;
2. eventuali Norme Tecniche;
3. Offerta dell'Appaltatore.

Il RUP procederà a richiedere l'offerta ad uno o più soggetti ritenuti idonei, il tutto nel rispetto del Regolamento negoziale.

L'Appaltatore si impegna ad accettare le presenti condizioni con l'invio dell'offerta nonché a restituire all'APT l'originale dell'Ordine, che costituisce accettazione dell'offerta e contestuale aggiudicazione, debitamente sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale o da procuratore speciale (allegando fotocopia della procura autenticata ai sensi del DPR 445/2000) entro 10 gg. solari dalla data di ricezione dello stesso Ordine.

Qualora dovesse il RUP ritenere funzionale all'appalto, lo stesso potrà decidere di acquistare i beni ed affidare esclusivamente la messa in opera, il tutto a condizione che l'Appaltatore che provvederà alla messa in opera garantisca la regola d'arte dell'intervento anche con la fornitura diretta dell'APT.

È facoltà del RUP, eventualmente, affidare all'appaltatore della prestazione della messa in opera l'individuazione del bene ed i rapporti con il fornitore del bene, il tutto per garantire la qualità del bene e la buona riuscita della prestazione.

Art. 2 Decorrenza

La decorrenza del servizio ed il termine per la consegna dei beni, sono indicati nell'Ordine.

Art. 3 Luogo di esecuzione della prestazione

L'esecuzione del servizio e/o la consegna dei beni oggetto del rapporto contrattuale deve essere eseguita presso la sede indicata nell'Ordine.

In caso di inadempimento verranno applicate le penali previste dal successivo art. 4.

Art. 4 Penali

Saranno applicate delle penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore e per il ritardato adempimento nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale indicato nell'Ordine, fermo restando il limite, complessivo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Ordine o il contratto potranno prevedere ulteriori le penali da applicare con riferimento all'inadempimento delle singole prestazioni indicate nell'oggetto.

Art. 5 Trasporto e consegna dei beni

I beni oggetto della fornitura dovranno essere sempre accompagnati da una distinta di consegna o documento di trasporto merci.

L'imballo dovrà essere appropriato al bene fornito ed al mezzo di trasporto previsto per la consegna.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese della consegna nonché i rischi di perdite e i danni ai beni oggetto della fornitura derivanti dall'imbballaggio, dal trasporto (qualunque siano le modalità convenute per la spedizione) e fino alla consegna presso la sede indicata dall'APT, salvo quanto espressamente concordato ed indicato nell'Ordine.

In seguito alla consegna, resta in carico all'APT la responsabilità per le perdite o i danni che siano ad esso imputabili.

Il trasferimento della proprietà dei beni avverrà all'esito positivo della verifica dell'ottemperanza agli obblighi previsti dall'ordine risultanti dal certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 6.

Art. 6 Presa in carico, Collaudo/Verifica di regolare esecuzione

L'APT prenderà in carico i beni/i servizi consegnati/eseguiti ed effettuerà la verifica degli stessi entro un congruo termine dalla consegna/esecuzione, con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni/dei servizi, in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate eventualmente nel documento Norme Tecniche.

In caso di beni/di servizi soggetti a collaudo/a verifica di regolare esecuzione, l'APT procederà alla verifica delle condizioni di funzionamento/di corretta esecuzione degli stessi – in caso di beni che richiedono il montaggio/l'installazione - entro un congruo termine dalla presa in carico, alla presenza di persona incaricata dell'Appaltatore. In caso di assenza dell'incaricato dell'Appaltatore, il verbale di collaudo/di regolare esecuzione farà egualmente stato nei confronti del medesimo.

L'incaricato alla verifica di regolare esecuzione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare la fornitura o il servizio o rifiutarli - in tal caso sarà assegnato un nuovo termine per il collaudo/verifica di regolare esecuzione. Saranno rifiutate le forniture difettose/ i servizi, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche, alle regole dell'arte o agli eventuali campioni presentati in sede di invio dell'Offerta.

In questi casi, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese, all'eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi concordati con l'APT; seguirà nuova verifica della fornitura o del servizio.

I beni/ i servizi rifiutati a seguito di collaudo con esito negativo, o a seguito di denuncia da parte dell'APT per vizi, mancanza di qualità, cattivo funzionamento, saranno tenuti a disposizione dell'Appaltatore per il ritiro o per la verifica del servizio per un periodo massimo di 10 gg dalla data di ricezione della denuncia o della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine, è facoltà dell'APT depositare, anche in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna, i beni non conformi o viziati a spese e a rischio dell'Appaltatore.

Il tempo decorso tra la rilevazione e l'eliminazione dei difetti dei beni/ripristino del servizio sarà considerato ritardo imputabile all'Appaltatore e darà diritto all'APT di applicare le penali previste dal precedente art. 4.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai requisiti richiesti nei tempi concordati con l'APT, quest'ultimo si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi ed in generale di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela dei propri interessi.

A seguito del verbale di collaudo/regolare esecuzione con esito positivo, l'APT provvederà ad emettere certificazione di ultimazione dei lavori relativi a forniture e posa in opera o per i servizi (ove applicabile) decorso il termine di 60 giorni consentendo alla stessa in tale periodo di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Con l'emissione del certificato ultimazione lavori e/o servizi, si considera accettata la fornitura dei beni/dei servizi.

Il trasferimento di proprietà avrà luogo a far data dal verbale di collaudo/di regolare esecuzione della fornitura/del servizio sopra citati; analogamente, per la mera fornitura di beni, verrà emessa certificazione di regolare esecuzione della fornitura nei tempi previsti.

Art. 7 Garanzie

La fornitura di beni e /o servizi dovrà essere garantita da cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, nonché da una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall' APT e terzi a causa del bene fornito o del servizio eseguito, il cui massimale dovrà essere pari al 5% del valore del bene o del servizio con un minimo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), o altro importo indicato nell'Ordine, il tutto con i contenuti previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 contenente il "Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture" (in appresso per brevità "**Codice**")

Con riferimento al successivo articolo 10, la cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la clausola che la stessa copre anche la eventuale responsabilità solidale nell'ipotesi di cui all'art. 29 della Legge Biagi o altra successiva legge che dovesse prevedere analoga responsabilità, con riferimento ai lavoratori dell'appaltatore ed eventuali subappaltatori, nonché per gli obblighi retributivi posti in capo agli stessi, tenuto conto della possibilità dei lavoratori di avanzare richiesta diretta all'APT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. ("*Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda*".) Resta salva, comunque, la possibilità dell'APT di trattenere gli importi richiesti dai lavoratori anche tramite atto stragiudiziale su compensi dovuti in attesa della definizione della controversia.

È facoltà del RUP non richiedere la cauzione definitiva per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per la loro natura o per l'uso speciale cui sono destinati debbano essere acquisiti nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o dai prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve essere affidata a società specializzate del settore.

L'esonero alla presentazione della cauzione definitiva non potrà riguardare eventuali anticipazioni ed in tale ipotesi l'Appaltatore è comunque tenuto a fornire una cauzione corrispondente all'importo anticipato.

L'esonero della prestazione della garanzia dev'essere adeguatamente motivato.

La cauzione verrà incamerata dell'APT nell'ipotesi di risoluzione per fatto o colpa dell'Appaltatore e per ogni ipotesi di recupero di somme dovute all'APT o a terzi ai sensi delle presenti condizioni.

Nell'ipotesi di incameramento parziale sussiste l'obbligo dell'Appaltatore di integrare la cauzione entro 5 giorni dalla richiesta dell'APT, pena la risoluzione.

La mancata consegna della cauzione definitiva o della polizza assicurativa da trasmettere entro il termine inderogabile di giorni 10 (dieci) dal ricevimento dell'Ordine, determina la risoluzione con diritto dell'APT al risarcimento dei danni subiti o subendi.

In difetto della consegna della polizza assicurativa a copertura dei danni, l'APT può discrezionalmente decidere di non procedere alla risoluzione e di stipulare apposita polizza per conto dell'Appaltatore, trattenendo l'importo del premio direttamente sul compenso dovuto. In tale ipotesi l'appaltatore è tenuto a collaborare fornendo ogni notizia del documento necessaria per la stipula della polizza assicurativa. La mancata collaborazione e quindi l'impossibilità per l'APT di stipulare la polizza assicurativa, costituisce causa di risoluzione.

Resta salva comunque la facoltà dell'APT di comunicare all'Appaltatore la possibilità di utilizzare la copertura assicurativa della stessa APT addebitando l'importo forfettario dell'1% del premio.

Art. 8 Vizi e difetti

Il collaudo/la verifica di regolare esecuzione, avvenuto/avenuta positivamente, ai sensi dell'art. 6 delle presenti Condizioni Generali, non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.

Tutti i beni oggetto della fornitura o i servizi erogati devono essere garantiti per il buon funzionamento come definito dal codice civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data riportata sul verbale attestante l'esito positivo del collaudo/della verifica del servizio, salvo diversa pattuizione espressamente indicata in Offerta e /o confermata nell'Ordine.

Pertanto, l'Appaltatore si impegna a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o mal funzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo.

Resta inteso che per la posa in opera di forniture valgono le regole generali fissate dal Codice Civile per l'appalto di lavori.

Art. 9 Dovere di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari e subappaltatori, ove autorizzato, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti all'APT e relativi ai criteri di produzione, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione all'Appaltatore da parte dell'APT o comunque da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa in ragione degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto all'APT di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno.

In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'APT risolverà il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell'Appaltatore.

Art.10 Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

10.1. Nei confronti dell'APT:

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall'articolo 1176 CC.

L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'APT, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro dell'APT, al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse dell'APT medesima e, comunque, con le modalità che saranno concordate con l'APT.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo a collaborare per qualsiasi motivo - a persone (anche dipendenti APT) o cose dell'APT o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che l'APT è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Conseguentemente, nell'ipotesi che dovesse essere avanzata una qualsiasi pretesa da parte di terzi, sia giudiziale che stragiudiziale, che rivendichino diritti di qualsiasi genere o natura, l'Appaltatore si obbliga a consentire l'utilizzo da parte dell'APT, definendo direttamente la controversia, raggiungendo l'accordo necessario per consentire l'utilizzo all'APT.

Nell'ipotesi di condanna, l'Appaltatore si obbliga a pagare qualsiasi somma che l'autorità giudiziaria dovesse prevedere per la violazione di diritti di terzi, esonerando l'APT da qualsiasi responsabilità e manlevando la stessa, ivi comprese eventuali condanne alle spese.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che viene disciplinata al successivo punto 10.2, l'Appaltatore manleva l'APT da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, pena la nullità assoluta del Contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla legge 136 del 2010 recante *Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia*, come da **"Modulo A"** allegato alle presenti condizioni, il quale debitamente sottoscritto dovrà essere allegato all'accettazione dell'Ordine.

L'Appaltatore è tenuto a fornire ogni notizia o dichiarazione necessaria per consentire all'APT di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa antimafia in ragione del valore dell'appalto, come da dichiarazione da allegare all'accettazione dell'Ordine (**"Modulo B1"** e **"Modulo B2"** con indicazione conviventi).

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo l'APT, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento, senza eccezione, di tutti i danni conseguenti, trattenendo l'ammontare degli stessi direttamente sulla cauzione definitiva di cui al precedente art. 7 o dal compenso non ancora corrisposto.

10.2. Nei confronti del personale dipendente:

L'Appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori utilizzati ed imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.

L'Appaltatore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località o comunque ritenuto applicabile dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei Contratti Collettivi e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i Contratti Collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l'APT provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale, o comunque in una misura superiore qualora non fosse sufficiente. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta ed elaborazione di ogni documento a cui è tenuto per legge.

L'APT si riserva di richiedere in visione l'originale dei citati documenti.

L'APT è inoltre autorizzato a trattenere le somme che dovessero essere richieste dai lavoratori, sia giudizialmente che stragiudizialmente, sia direttamente o a mezzo delle organizzazioni sindacali, e mettere a disposizione le stesse solo alla definizione della controversia al soggetto che risulterà legittimato.

Inoltre, con riferimento alla responsabilità solidale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore manleva l'APT da ogni e qualsiasi pretesa o azione per il pagamento delle spettanze dovute e non corrisposte, anche con riferimento ai subappaltatori. Qualora i lavoratori dovessero proporre azione

diretta nei confronti dell'APT, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne l'APT da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali, da essa derivanti ed impegnandosi, comunque, a far estromettere dal giudizio l'APT. In difetto l'APT tratterà ogni somma che dovesse essere condannata a corrispondere direttamente dalla cauzione di cui al precedente art. 7 o dal compenso non corrisposto, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 11 Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore dovrà osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiareranno di essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, elaborando e consegnando la relativa documentazione tecnica.

Nello specifico si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, su eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi dell'APT ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi della normativa vigente.

Ove necessario e/o previsto dalla normativa, le Norme Tecniche o il Contratto potranno contenere anche eventuali prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro in ragione della specificità della fornitura con posa in opera o del servizio da eseguire.

Art. 12 Accesso ai locali

L'accesso dell'Appaltatore e del suo personale o di quello del subappaltatore ai locali dell'APT, o di altre diverse sedi indicate dal Committente, potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale.

Il personale dell'Appaltatore, anche nell'accesso ai locali dell'APT, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall'Appaltatore medesimo con esclusione di qualsiasi ingerenza e/o di responsabilità dell'APT.

L'Appaltatore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti dell'APT.

L'Appaltatore dovrà munire tutto il personale, che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del Contratto, di Tessera di riconoscimento conformemente a quanto disposto dalla normativa di riferimento, con evidenza della data di assunzione; tale obbligo dovrà essere osservato anche qualora non dovesse essere previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 13 RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto

L'APT renderà noto all'Appaltatore, indicandolo sull'Ordine, il nominativo del RUP e, ove diverso dal RUP, il nominativo del Direttore individuato per l'esecuzione del contratto.

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione del contratto (se diverso dal RUP) vigilano sull'osservanza contrattuale, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle eventuali penali, curano il corretto svolgimento del servizio o della fornitura, propongono la liquidazione a norma della documentazione contrattuale e di legge.

Art. 14 Referente Tecnico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato (Referente).

Il Referente dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnare all'APT con l'Offerta.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il Referente dovrà comunicare, per iscritto, all'APT il nominativo di un sostituto e consegnare la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

E' facoltà dell'APT chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Referente, qualora non ritenuto idoneo, senza motivazione alcuna.

Art. 15 Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale

Tutte le comunicazioni riguardanti il Contratto, dovranno essere effettuate dall'Appaltatore per iscritto e trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo: livigno@postacertificata.com al RUP e al Direttore dell'esecuzione, ove previsto, agli indirizzi e mail indicati nell'Ordine; in difetto alla sola PEC indicata.

Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto e con le stesse modalità di cui sopra anche negli altri casi eventualmente previsti dalla documentazione contrattuale.

Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate alla PEC dell'Appaltatore che dovrà essere indicata nell'Offerta, restando inteso che la ricevuta di avvenuta consegna produrrà ogni effetto di legge.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al RUP alla PEC sopra indicata entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che la contestazione è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione da parte dell'Appaltatore.

Art. 16 Fatturazione e pagamenti

La fatturazione della fornitura avverrà con le modalità indicate nell'Ordine.

Le fatture dovranno riportare il numero d'Ordine e il CIG. In ogni caso le fatture non potranno essere emesse senza autorizzazione dell'APT e qualora dovessero essere emesse sussiste l'obbligo dell'Appaltatore di emettere la nota di credito immediatamente e senza indugio al momento della richiesta dell'APT, pena la risoluzione.

Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 17, i corrispettivi rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, in deroga all'art. 1664 comma 1 c.c.

In caso di durata pluriennale del rapporto contrattuale, l'Appaltatore rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto dei termini indicati nell'Ordine.

I pagamenti all'appaltatore avverranno nel rispetto della normativa vigente.

L'APT provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dall'APT stesso attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.

Qualora, alla data di emissione della fattura, non sussista, in capo all'Appaltatore, la regolarità contributiva e previdenziale, l'APT inviterà il medesimo a regolarizzare la propria posizione contributiva, in difetto l'APT metterà a disposizione le somme agli enti previdenziali con riserva di risolvere il contratto.

In caso di subappalto, i subappaltatori - tramite l'Appaltatore - trasmettono all'AP il DURC aggiornato rispetto all'emissione della fattura, il quale verrà verificato comunque dall'APT.

È facoltà dell'APT procedere al pagamento diretto dei subappaltatori qualora richiesto e concordato con l'Ordine, fermo restando comunque il diritto dell'APT di adottare tale decisione nel corso del rapporto, nell'ipotesi che al momento dell'Ordine non sia stato previsto.

Art. 17 Revisione dei prezzi

I corrispettivi rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza, la revisione periodica dei prezzi prevista dall'Ordine e da operarsi sulla base delle disposizioni previste dal *Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*".

In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica, ove necessari, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT (Nazionale).

Art. 18 Quinto d'obbligo

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del medesimo rapporto contrattuale, comprese quelle economiche, a fronte di un aumento o diminuzione dell'oggetto della prestazione, un aumento o una diminuzione dell'importo stabilito e delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore iniziale dello stesso.

Art. 19 Servizi/Forniture complementari

Qualora nel corso della prestazione si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire servizi/forniture complementari, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire gli stessi.

Art. 20 Disciplina del Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui al Codice.

Il Fornitore è tenuto a indicare nell'Offerta le parti di fornitura e/o servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi o, in caso contrario, a dichiarare che non intende avvalersi del subappalto.

Al fine di procedere al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'APT almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni da subappaltare, pena la sospensione delle attività a spese e a rischio dell'Appaltatore stesso, apposita istanza di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice.

L'Appaltatore garantisce e manleva espressamente l'APT che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio e alla fornitura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Nell'ipotesi di violazione dell'Appaltatore, del subappaltatore o del subcontraente dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010, l'APT ne dà immediata comunicazione alla Prefettura di Sondrio.

Resta inteso che non costituisce subappalto la subfornitura eventualmente concordata dal RUP.

Art. 21 Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente rapporto contrattuale e/o il contratto affidato.

In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte dell'APT al risarcimento di ogni danno e spesa, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto.

Art. 22 Disciplina della cessione del credito

La cessione del credito, derivante dall'affidamento del servizio o della fornitura, è regolata ai sensi del Codice.

La notifica all'APT dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità allo stesso APT della stessa cessione, tramite PEC all'indirizzo livigno@postacertificata.com

Art. 23 Clausola risolutiva espressa

Il presente rapporto contrattuale è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione;
- nel caso di subappalto non autorizzato dall' APT;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio e/o della fornitura;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di artifici o raggiri posti in essere dall'Appaltatore o dai suoi collaboratori o subappaltatori al fine di ottenere indebitamente i compensi previsti;
- in tutti gli altri casi di cui alle presenti Condizioni Generali, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata;
- nei casi previsti dal Codice;
- nei casi previsti dai singoli contratti di affidamento dei servizi o della fornitura.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP previamente o contestualmente con la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della presente clausola eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'APT non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l'APT si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese e importi ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto nonché di incamerare la cauzione consegnata, ai sensi del precedente art. 7 e, se del caso, interessare le autorità competenti, ivi compresa quella penale.

L'APT avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili di recupero mediante la compensazione sugli importi dovuti all'Appaltatore.

Art. 24 Diffida ad adempiere e risoluzione del rapporto contrattuale

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, l'APT ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare, con lettera da inviare alla PEC indicata nell'Offerta di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni o altro termine inferiore ritenuto necessario in ragione della natura della prestazione, entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'APT ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione del contratto a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già contestate.

In ogni caso, l'APT non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti dall'APT.

Art. 25 Esecuzione in danno dell'Appaltatore

Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'APT, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.

Art. 26 Facoltà di Recesso

L'APT potrà recedere dal presente contratto, dando comunicazione scritta con un preavviso di almeno 20 giorni, anche se sono iniziate le prestazioni; comunicazione da inviare alla PEC indicata nell'Offerta.

In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile e dal Codice, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Art. 27 Trattamento e protezione dei dati personali

Nell'ipotesi in cui il contratto comporti il trattamento di dati personali dell'Appaltatore, così come definiti dall'art. 4 comma 1 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR"), l'APT fornisce la seguente informativa:

- a) il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati sono registrati su supporti elettronici e trattati con sistemi non automatizzati nel rispetto delle modalità previste dal GDPR;
- b) la raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili;
- c) i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dal GDPR e delle modalità previste;
- d) l'Appaltatore ha il diritto, in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, di ottenere quanto previsto dal GDPR;
- e) il Titolare di tale trattamento è l'APT.
- f) Il responsabile per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla fornitura di beni o servizi, è reperibile sul sito livigno.eu

E' responsabilità dell'Appaltatore che, nello svolgimento della fornitura e/o nell'esecuzione dei servizi affidatagli, tratti i dati personali di cui l'APT è Titolare o Responsabile, esclusivamente in base alle finalità prescritte dall'Ordine e secondo le modalità riportate nelle istruzioni allegate (**Allegato C**) che costituiscono parte integrante del presente documento e, per ciò che non è espressamente indicato, in accordo con quanto previsto dal GDPR.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, esclusivamente di personale addestrato opportunamente nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, tenendo nel debito conto le istruzioni allegate al Contratto e vigilando altresì sul completo rispetto di quanto indicato.

Art. 28 Controversie

In caso di controversia, derivante dal rapporto contrattuale, troverà applicazione il procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui al Codice, in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, l'APT si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione, così come disciplinata dal Codice.

Tutte le controversie, derivanti dal rapporto contrattuale, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario e quelle non risolte mediante transazione, possono essere sottoposte ad arbitrato, così come disciplinato dal Codice.

Qualora dovesse essere escluso il ricorso all'arbitrato, le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Sondrio.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 29 Norme finali

a) L'Appaltatore è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, come da **Allegato D** per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

Il rilascio di tale dichiarazione costituisce condizione per l'esecuzione dell'Ordine e sulla stessa l'APT si riserva il diritto di effettuare verifiche, qualora dovessero sorgere dei dubbi sull'esattezza delle dichiarazioni.

In ogni caso l'APT si riserva di richiedere qualsiasi documentazione a prova della dichiarazione rilasciata, restando inteso che la mancata consegna della certificazione costituisce causa di risoluzione dell'affidamento.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e speciali (richiesti in sede di affidamento), accertati anche in corso di esecuzione del contratto, determina la risoluzione dello stesso.

b) L'Appaltatore si obbliga ad osservare il codice etico disponibile sul sito dell'APT all'indirizzo livigno.eu

c) L'appaltatore si obbliga a rispettare il patto di integrità previsto dal piano triennale anticorruzione reperibile sul sito dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** all'indirizzo livigno.eu e precisamente: "L'Appaltatore si impegna a segnalare all'APT qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di contratto. L'Appaltatore si impegna a segnalare i possibili conflitti di interesse, alla stessa noti, relativi ai funzionari incaricati dei procedimenti. L'Appaltatore dichiara altresì che non si è accordato e non si accorderà con altri soggetti interessati all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi. L'Appaltatore accetta irrevocabilmente le penali che in caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno esserle applicate:

- Risoluzione del contratto;
- Incameramento della cauzione definitiva al fine dell'applicazione delle penali sotto riportate;
- Penale contrattuale a favore dell'APT nella misura del 0,50% del valore del contratto, oltre al rimborso dei danni per la violazione del patto anche di una sola fattispecie;
- Penale contrattuale a favore degli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, oltre al rimborso dei danni;
- Esclusione del concorrente dalle gare indette dall'APT per 5 anni, mediante esclusione dall'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi.

Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza.

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o in esecuzione del presente Patto di Integrità fra l'Appaltatore e gli interessati a questo contratto, e tra i gli interessati stessi, sarà risolta mediante arbitrato. Due arbitri verranno nominati mediante accordo tra le parti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio della procedura arbitrale, ovvero, in caso di mancato accordo, dal presidente del Tribunale di Sondrio; lo stesso Presidente del Tribunale nominerà il presidente del collegio arbitrale. Il collegio deciderà secondo equità ed avrà sede presso l'APT. Il collegio arbitrale agisce indipendentemente da eventuali giudizi amministrativi o penali. Il Collegio arbitrale avrà competenza anche su eventuali penali a carico dell'Appaltatore e per il recupero del danno in caso di mancato rispetto delle condizioni".

d) l'Appaltatore autorizza l'APT ad effettuare la compensazione di qualsiasi importo dovuto in virtù del rapporto contrattuale e delle presenti Condizioni Generali con il compenso dovuto per la fornitura e/o il servizio.

- e) Solve et repete – L'Appaltatore non potrà sospendere la fornitura, i lavori di messa in opera della fornitura o il servizio e rispettare le durate previste dall'affidamento sino alla scadenza. Solo successivamente alla scadenza, l'Appaltatore potrà agire per la tutela dei propri diritti ed interessi.
- f) A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali, gli operatori economici verranno individuati con il sondaggio di mercato. L'APT si riserva, comunque, di applicare a propria discrezione la disciplina prevista dal Codice, per l'individuazione degli operatori economici da invitare.

Art. 30 Spese

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipula, all'eventuale registrazione e alle imposte e tasse, ad esclusione dell'IVA, del presente rapporto contrattuale.

Art. 31 Rinvio – Allegati

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle norme che disciplinano i contratti pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture, al Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Costituiscono parte integrante delle seguenti condizioni:

- Allegato A: Modulo tracciabilità;
- Allegato B1: Autodichiarazione antimafia;
- Allegato B2: Autodichiarazione compresi parenti ed affini;
- Allegato C: Trattamento dati;
- Allegato D: Dichiarazione requisiti generali;
- Allegato E: Dichiarazione conoscenza condizioni generali.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Oggetto: Comunicazione conto corrente dedicato - Legge n. 136/2010, art. 3 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____, a _____
legale rappresentante della ditta _____
con sede a _____, Via _____
cod.fisc./Part.IVA _____

COMUNICA

che con riferimento per tutti gli incarichi attuali e futuri con l'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** utilizzerà i/l seguente/i conto corrente/i dedicato/i:

le persone delegate ad operare su di esso/i sono:

il/la sig./sig.ra _____, codice fiscale _____

COMUNICA

altresì che per tutti i rapporti giuridici, presenti e futuri, che verranno instaurati con la Società/la ditta scrivente, il/la professionista si avarrà del/i sopraccitato/i conto corrente/i dedicato/i.

DICHIARA

che ogni modifica relativa ai sopraccitati dati verrà comunicata tempestivamente all' **Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**

Data e luogo _____

Firma _____

ALLEGATO B1

Il sottoscritto _____ nato a _____ il giorno _____ residente a _____ in via _____ n. _____ provincia _____ documento n. _____ rilasciato da _____, C.F. _____, partita IVA numero _____ in qualità di legale rappresentante della società _____ con sede legale in via _____ numero _____ città _____, (oppure come titolare della ditta _____), consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

In fede,

Data e luogo, _____

Firma _____

ALLEGATO B2

Il sottoscritto _____ nato a _____ il giorno _____ residente a _____ in via _____ n. _____ provincia _____ documento n. _____ rilasciato da _____, C.F. _____, partita IVA numero _____ in qualità di legale rappresentante della società _____ con sede legale in via _____ numero _____ città _____, (oppure come titolare della ditta _____), consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei seguenti soggetti:

Sig./Sig.ra _____, luogo e data di nascita _____, residenza _____, CF _____
recapito _____

Sig./Sig.ra _____, luogo e data di nascita _____, residenza _____, CF _____
recapito _____

Sig./Sig.ra _____, luogo e data di nascita _____, residenza _____, CF _____
recapito _____

Sig./Sig.ra _____, luogo e data di nascita _____, residenza _____, CF _____
recapito _____

Sig./Sig.ra _____, luogo e data di nascita _____, residenza _____, CF _____
recapito _____

In fede,

Data e luogo, _____

Firma _____

ALLEGATO C

L'APPALTATORE

(Legale Rappresentante o Procuratore Speciale)

Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** all'Appaltatore

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "GDPR") l'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** in qualità di responsabile del trattamento dei dati, giusta nomina conferita dal titolare del trattamento dei dati, comunica quanto segue:

1. FINALITÀ' E MODALITÀ' DI TRATTAMENTO.

Le finalità e le modalità del trattamento dei dati devono essere unicamente quelle necessarie all'esecuzione del contratto di fornitura o di affidamento del servizio di cui le presenti istruzioni costituiscono parte integrante.

Si precisa che l'APT, nel dare esecuzione al contratto, dovrà avvalersi esclusivamente di personale espressamente e formalmente designato per iscritto quale incaricato al trattamento dei dati personali e debitamente formato dall'Appaltatore stessa su tale materia.

Le istruzioni di lavoro scritte di tale personale devono ricomprendere quelle di seguito riportate:

2. ACCESSO E CONSERVAZIONE DI BANCHE DATI PERSONALI:

A. Qualora l'attività venga svolta presso le sedi dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.:**

- l'accesso alle banche dati è rigorosamente definito e regolato dal sistema di controllo logico basato quanto meno su chiave di accesso e Password predisposte per profilo utente dal responsabile di progetto/servizio ed assegnate individualmente alle persone incaricate internamente dall'Appaltatore.
- Il personale dell'Appaltatore NON ha il possesso delle chiavi d'accesso agli uffici ed agli armadi.
- La custodia dei supporti (cartacei o magnetici) contenenti i dati personali¹ deve avvenire secondo le indicazioni ricevute dal responsabile del progetto/servizio dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**, tenendo nel debito conto il livello di criticità del dato trattato (comune o sensibile/giudiziario)¹ e le appropriate misure di sicurezza adottate dall'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**

B. Qualora l'attività non venga svolta presso le sedi dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**

1. Se non esiste un collegamento in rete con l'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.:**

- a) Il trattamento dei dati deve rispettare tutte le precauzioni generali di sicurezza fisica, logica ed organizzativa prescritte dall'art. 32 del GDPR. In particolare, l'Appaltatore s'impegna a rispettare le specifiche istruzioni di seguito descritte:
 - Creazione e gestione delle eventuali copie di Back-up limitata alla durata massima stimata per rimediare a perdite o cancellazioni di dati e, comunque non oltre il periodo di tempo necessario all'effettuazione del trattamento.
 - Distruzione e sovrascrittura per cessato utilizzo dei supporti (cartacei o magnetici) contenenti i dati personali trattati.
 - Custodia e controllo dei dati personali in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

¹ Per dato personale deve intendersi: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Per categorie particolari di dati personali devono intendersi i dati idonei a rivelare origine razziale ed etnica, opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale; per dato personale giudiziario deve intendersi il dato idoneo a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o la qualità di imputato o indagato.

- La fornitura deve avvenire mediante consegna che, se non diversamente disposto per iscritto, dovrà essere eseguita presso l'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** in conformità delle modalità di protezione e riservatezza (buste o pacchi chiusi, dicitura "**DATI RISERVATI**" se i dati sono sensibili/giudiziari se i dati sono classificabili come categorie particolari di dati/giudiziari).

2. Se esiste un collegamento in rete con l'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**:

- b) Stante quanto sopra riportato per le attività senza collegamento in rete con l'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** e, per quanto applicabile al Contratto, si aggiungono i seguenti ulteriori punti di attenzione:
 - Protezione contro il rischio di virus e accessi illeciti (interni ed esterni) agli elaboratori utilizzati per il trattamento dei dati.
 - Comunicazione del cessato utilizzo, da parte del personale assegnatario appartenente all'Appaltatore, delle chiavi individuali di accesso ricevute dall' **Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** per lo svolgimento del contratto.

C. Creazione ad opera del fornitore di ulteriori banche dati.

E' vietata all'Azienda fornitrice utilizzare i dati personali trattati su incarico dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** per creare apposite banche dati, tranne nel caso in cui ciò sia indispensabile ai fini dell'adempimento delle prestazioni di cui al Contratto e previa autorizzazione scritta da parte dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**

3. COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI:

A. Comunicazione ad uffici dell'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**:**

- L'Appaltatore può comunicare i dati trattati solo ai dipendenti identificati dal responsabile di progetto/servizio dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**

B. Comunicazione-diffusione al di fuori dell'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**:**

- la comunicazione dei dati al di fuori dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** NON è ammessa senza specifica autorizzazione scritta predisposta dall' **Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**;
- in caso di autorizzazione dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**, la comunicazione dei dati trattati deve avvenire sempre su supporti cartacei o magnetici, confezionati in buste o pacchi chiusi, recanti la dicitura "**DATI RISERVATI**" sulla confezione o nel documento accompagnatorio qualora si tratti di dati classificabili come categorie particolari di dati/giudiziari.

4. RESPONSABILITÀ' DELL'AZIENDA FORNITRICE

- L'Appaltatore è responsabile dell'integrità, rintracciabilità e riservatezza dei dati affidatele dall'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**;
- Qualora, per atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all'Appaltatore, si verificano casi di distruzione, manomissione, furto, perdita anche accidentale dei dati, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità dello stesso, gli eventuali danni direttamente subiti o ad essi indirettamente connessi, saranno risarciti sia all'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** sia agli aventi diritto.

- In tutti i casi di esecuzione, rescissione o risoluzione del contratto di fornitura, l'Appaltatore deve riconsegnare all'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** tutti i supporti cartacei e magnetici contenenti i dati da utilizzate per lo svolgimento del Contratto provvedendo, altresì, alla cancellazione dei singoli dati o di eventuali banche dati create presso le loro strutture nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 2 lett. c) delle presenti istruzioni.

L'APPALTATORE

(Legale Rappresentante o Procuratore Speciale)

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto:

Nato _____ il _____ a _____

Codice fiscale: _____

nella veste di legale rappresentante dell'Impresa:

con sede legale in (indirizzo completo):

- Nr. telefono: _____

- Nr. telefax: _____

- Posta elettronica certificata: _____

Codice fiscale: _____

Partita IVA: _____

con sede operativa

in: _____

Recapito corrispondenza sede legale o operativa: _____

Tipo di impresa: _____

CCNL applicato: _____

N. Totale Dipendenti: _____

Consapevole che ai sensi dell'Art. 76 del DPR 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

a) che l'impresa é iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio (art. 8 Legge 580/93 e DPR 581/95) rispettivamente nel registro professionale dello Stato di residenza se trattasi di imprese straniere non residenti in Italia;

b) di non essere a conoscenza di eventuali cause ostantive di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni nei confronti dell'impresa dichiarante e dei soggetti richiamati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni e rispettivamente, in caso di imprese straniere, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari secondo le normative vigenti nel proprio Stato di appartenenza;

c) che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, e che quindi i prezzi offerti garantiscono la redditività complessiva delle prestazioni contrattuali a livello aziendale;

d) di rispettare le disposizioni vigenti in merito agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

e) di aver ottemperato, all'interno della propria azienda, a tutti gli obblighi sulla sicurezza previsti dalla vigente normativa (decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) in Italia o nello Stato in cui è stabilita;

f) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99) secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

g) che l'impresa possiede i requisiti di idoneità tecnico professionale necessari ai fini dello svolgimento delle prestazioni;

h) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dall'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l. (disponibile in visione nel sito www.livigno.eu e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

i) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il contratto verrà risolto di diritto da parte dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** ai sensi dell'art. 1456 c.c.

j) di autorizzare l'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ad utilizzare i dati forniti per le finalità per cui la dichiarazione viene resa.

(Luogo e Data)

Firma del legale rappresentante

(f.to digitalmente)

Se non firmata digitalmente, alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

L'Appaltatore, dichiara di conoscere le condizioni generali pubblicate sul sito www.livigno.eu di conoscere le stesse ed accettarle in toto, e ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., e dichiara di accettare specificatamente le seguenti clausole:

- Art. 4 con riferimento alla previsione delle penali.
- Art. 7 con riferimento alla possibilità di stipulare la polizza assicurativa e di trattenere l'importo del premio dal corrispettivo
- Art. 8 Garanzia con riferimento al buon funzionamento per il periodo di 12 mesi.
- Art. 9 Dovere di Riservatezza con riferimento alla risoluzione in caso di inadempimento e alla richiesta di risarcimento dei danni, nonché con riferimento all'esonero di responsabilità previste a favore dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.**
- art. 10 Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore con riferimento all'assunzione della responsabilità civile e penale e alla manleva a favore dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** nonché alla previsione della risoluzione.
- Art. 15 Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale con riferimento alla previsione della forma di comunicazione a mezzo PEC.
- Art. 16 Fatturazione e pagamenti con riferimento alla invariabilità dei corrispettivi ed alla rinuncia alla eccessiva onerosità sopravvenuta in caso di rapporto pluriennale nonché alla necessità di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori.
- Art. 17 Revisione dei prezzi con riferimento alla invariabilità dei corrispettivi e alla possibilità di applicare la revisione dei prezzi dal secondo anno di vigenza secondo le modalità indicate.
- Art. 18 con riferimento alla possibilità di chiedere un aumento e diminuzione del 1/5 del valore iniziale del contratto.
- Art. 19 con riferimento alla possibilità di richiedere servizi e forniture complementari.
- Art. 21 Divieto di cessione del contratto con riferimento al divieto di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto,
- Art. 22 Disciplina della cessione del credito con riferimento alla modalità di invio della cessione del contratto.
- Art. 23 Clausola risolutiva espressa con riferimento alle singole fattispecie previste per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- Art. 24 Diffida ad adempiere e risoluzione del rapporto contrattuale con riferimento alla facoltà di rifiutare le prestazioni e di inviare la diffida ed alla possibilità di dichiarare risolto il contratto
- Art. 25 Esecuzione in danno dell'Appaltatore con la possibilità di procedere all'esecuzione d'ufficio da parte del committente affidando la fornitura o il servizio a terzi
- Art. 26 con riferimento alla possibilità dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** di recedere dal contratto e con la previsione di corrispondere i corrispettivi soltanto per le prestazioni effettuate soltanto fino alla comunicazione di recesso.
- Art. 28 Controversie con riferimento alla previsione del foro di Sondrio.
- Art. 29 Norme finali con riferimento alla accettazione del patto di integrità ed alla facoltà dell'**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l.** di procedere alla compensazione, e soprattutto alla clausola: "Solve et repete – l'appaltatore non potrà sospendere la fornitura, i lavori di messa in opera della fornitura o il servizio e rispettare le durate previste dall'affidamento sino alla scadenza. Solo successivamente alla scadenza, l'appaltatore potrà agire per la tutela dei propri diritti ed interessi".
- Art. 31 con riferimento al rinvio al codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture.

Firma e data
